



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**ORIGINALE**

**DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Spedizione

Prot. n. 68

Del 12/03/03

**N° 5 DEL 27.02.2003**

**OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO: "ART. 40 BIS - RECINZIONI, PASSI CARRABILI, RAMPE". PROVVEDIMENTI.**

L'anno **DUEMILATRE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16,30** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data **24/02/2003** prot.n. **2303** è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA- URGENTE** di **SECONDA CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA PUBBLICA**. Presso la Casa Comunale.

Presiede l'adunanza il sig. **ING. FRANCESCO IEMMA - PRESIDENTE**

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1) DOTT. ALFANO GIUSEPPE	SI	15) GEOM. IENNACO DOMENICO	NO
2) DOTT. FERRENTINO ANDREA	NO	16) DOTT. LONGANELLA FRANCESCO	NO
3) PROF. CAPUANO VINCENZO	SI	17) DOTT. COPPOLA GIUSEPPE	NO
4) DOTT. DATTERO ALFONSO	SI	18) AVV. CAPUANO GABRIELE	NO
5) ING. COPPOLA ANTONINO	SI	19) DOTT. FASOLINO ANTONIO	NO
6) RAG. SALVATI MICHELE	NO	20) RAG. SPINELLI GERARDO	NO
7) ING. FRANCESCO IEMMA	SI	21) RAG. ADINOLFI VINCENZO	NO
8) P.A. COPPOLA ADOLFO	NO		
9) PROF. ZAPPULLO SALVATORE	NO		
10) P.L. LONGOBARDI GAETANO	SI		
11) DOTT. AMABILE ROCCO	NO		
12) SIG. APOSTOLICO ANTONIO	NO		
13) DOTT. RUSSO GIOVANNI	SI		
14) AVV. CAPUANO ANTONIO	SI		

**PRESENTI**

**8**

**ASSENTI**

**13**

Risulta **presente**, altresì, l'Assessore Sig. **Ciro Altomare**.

Assiste il Segretario **GENERALE - DOTT. RAFFAELE MALDINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **A relazione dell'Assessore all'Urbanistica.**

### **Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 27.02.2003**

Oggetto: Regolamento Edilizio: "Art. 40 bis: Recinzioni, passi carrabili e rampe": Provvedimenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Richiamato il vigente Regolamento Edilizio;
- Rilevato che lo stesso non ha normato le recinzioni, i passi carrai e le rampe;
- Dato atto che tale carenza ha creato e crea difformità di indirizzo e di interpretazione coerente e corretta;
- Ritenuto pertanto doversi provvedere a sanare tale carenza regolamentare;
- Vista la propria redatta dalla struttura competente che ha formulato un articolo aggiuntivo, il n. 40 bis;
- Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione con le integrazioni e modifiche apportate in corso di seduta;
- Sentiti gli interventi riportati nell'allegato resoconto integrale di seduta;
- Eseguito l'appello, risultano presenti:  
Alfano Giuseppe, Capuano Vincenzo, Dattero Alfonso, Coppola Antonino, Iemma Francesco, Coppola Adolfo, Longobardi Gaetano, Amabile Rocco, Apostolico Antonio, Russo Giovanni, Capuano Antonio, Capuano Gabriele, Adinolfi Vincenzo;
- Ad unanimità di voti su tredici presenti e votanti

## **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante del presente atto.
- 2) Di approvare l'art. 40 bis da inserire nel vigente regolamento per formare parte integrante e sostanziale.
- 3) Darsi atto che l'approvazione del presente articolo aggiuntivo al regolamento, costituisce norma di salvaguardia, trattandosi di atto di natura pianificatoria ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali di settore.
- 4) Di demandare al Coordinatore dell'U. T. C. i provvedimenti conseguenziali.

**RECINZIONI, PASSI CARRAI E RAMPE**

La realizzazione di recinzioni è soggetta alla presente norma che si ispira al decoro urbano.

- 1- Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare le distanze dal ciglio stradale e dalle curve presenti nella viabilità su cui prospettano. Le recinzioni rientrano nella tipologia di "Intervento relativo all'arredo urbano". Non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità Comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il miglior inserimento ambientale.
- 2- I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale, in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. In corrispondenza dell'accesso, le recinzioni devono prevedere gli allestimenti necessari per installare numero civico, campanelli, cassette postali, contatori d'utenza e quant'altro occorra all'allacciamento dell'immobile recintato e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
- 3- Le rampe di accesso che immettono su strada di qualunque tipo debbono disporre di un tratto piano di almeno 5 mt. che consenta la sosta di un veicolo fuori dalla sede stradale.

In ogni caso, recinzione, passi carrai e rampe, di qualunque tipo, sono regolati da quanto contenuto nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 1992.

**1. a - REGOLAMENTAZIONE DELLE RECINZIONI**

Tutte le aree, edificate o non, possono essere recintate con le seguenti modalità:

- Il disegno delle recinzioni dovrà essere improntato a criteri di decoro e dovrà essere conforme alle caratteristiche del contesto urbano e ambientale circostante, secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento;
- Le recinzioni ed i muri di sostegno dovranno pertanto essere realizzati e/o rivestiti, in linea generale, utilizzando materiali tradizionali (pietra a vista, muratura intonacata, cls faccia vista realizzato con matrici a disegno riprodotte materiale naturale da tinteggiare successivamente nel caso non sia previsto nel getto additivo colorato e/o trattato con materiali di rifinitura specifici per calcestruzzo, ringhiere in ferro battuto o simili a maglia larga), comunque è sempre da escludere il ricorso al cemento armato semplicemente a vista;
- Si ritengono ammissibili tipologie diverse da quelle sinteticamente indicate al precedente capoverso, purché sia opportunamente documentato il possibile inserimento nel contesto ambientale circostante (es. fronte unitario con recinzioni esistenti, forme e materiali tradizionali, ecc.), comunque è sempre da escludere il ricorso al cemento armato a vista;
- Per le zone agricole, sono ammesse recinzioni con essenze arboree tipiche del luogo e/o con rete metallica a maglia larga.

**1. b – RECINZIONI – TIPOLOGIE E DIMENSIONI  
RELATIVAMENTE ALLE ZONE OMOGENEE A, B ed C del vigente P.R.G.**

- a) – recinzioni completamente in muratura e/o in cls: massima altezza 1,00 mt., in tale ultimo caso da rivestire obbligatoriamente come indicato al punto 1 a) del presente articolo;
- b) – recinzioni miste rivestite parzialmente in muratura e/o in cls (basamento) con sovrastanti reti a maglia larga e cancellate: massima altezza del basamento pieno mt. 1,00 ed ulteriore max altezza mt 1,30 per le sovrastanti reti a maglia larga o cancellate per un totale max di mt 2,30 di altezza ed il basamento dovrà essere obbligatoriamente realizzato e/o rivestito con le modalità stabilite al precedente punto;
- c) - recinzioni completamente in siepi, legno ovvero con reti semplici a maglia larga: altezza max 2,30;
- d) - sono ammesse recinzioni con essenze arboree tipiche dei luoghi e rete metallica a maglia larga, sempre nel rispetto delle altezze innanzi stabilite. Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario;
- e) - è consentita una altezza del basamento pieno fino a mt. 1,80 esclusivamente per i lotti e/o aree interne private sempre se non confinino con aree e/o strade ad uso pubblico, comunque da realizzare con le caratteristiche indicate al punto 1. a;

**2. b – RECINZIONI – TIPOLOGIE E DIMENSIONI  
RELATIVAMENTE ALLE ZONE OMOGENEE D del vigente P.R.G.**

- a) – recinzioni completamente in muratura e/o in cls: massima altezza 1,50 mt., a meno di particolari opifici che richiedono altezze e dimensionamenti particolari dettate da specifiche norme e comunque dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale; Obbligatoriamente da realizzare e/o rivestire come indicato al punto 1.a del presente articolo;
- b) – recinzioni miste parzialmente in muratura e/o in cls (basamento) con sovrastanti reti a maglia larga e cancellate: massima altezza del basamento pieno mt. 1,50 ed ulteriore max altezza mt 0,80 per le sovrastanti reti a maglia larga o cancellate per un totale max di mt 2,30 di altezza ed il basamento dovrà essere obbligatoriamente realizzato e/o rivestito con le modalità stabilite al precedente punto;
- c) - recinzioni completamente in siepi, legno ovvero con reti semplici a maglia larga: altezza max 2,30;
- d) - sono ammesse recinzioni con essenze arboree tipiche dei luoghi e rete metallica a maglia larga, sempre nel rispetto delle altezze innanzi stabilite. Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario;

**3. b – RECINZIONI – TIPOLOGIE E DIMENSIONI  
RELATIVAMENTE ALLE ZONE OMOGENEE E del vigente P.R.G.**

- a) – recinzioni completamente in muratura o in cls: massima altezza 1,00 mt. in tale ultimo caso da rivestire obbligatoriamente come indicato al punto 1 a) del presente articolo;
- b) – recinzioni miste parzialmente in muratura e/o in cls (basamento) con sovrastanti reti a maglia larga e cancellate: massima altezza del basamento pieno mt. 1,00 ed ulteriore max

- altezza mt 1,30 per le sovrastanti reti a maglia larga o cancellate per un totale max di mt 2,30 di altezza ed il basamento dovrà essere obbligatoriamente realizzato e/o rivestito con le modalità stabilite al precedente punto;
- **c)** - recinzioni completamente in siepi, legno ovvero con reti semplici a maglia larga: altezza max 2,30;
  - **d)** - sono ammesse recinzioni con essenze arboree tipiche dei luoghi e rete metallica a maglia larga, sempre nel rispetto delle altezze innanzi stabilite. Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario;

**4. b – RECINZIONI – TIPOLOGIE E DIMENSIONI  
RELATIVAMENTE ALLE ZONE OMOGENEE F del vigente P.R.G.**

- **a)** – recinzioni completamente in muratura e/o in cls: massima altezza 1,00 mt. in tale ultimo caso da rivestire obbligatoriamente come indicato al punto 1 a) del presente articolo,
- **b)** – recinzioni miste parzialmente in muratura e/o in cls (basamento) con sovrastanti reti a maglia larga e cancellate: massima altezza del basamento pieno mt. 1,00 ed ulteriore max altezza mt 1,30 per le sovrastanti reti a maglia larga o cancellate per un totale max di mt 2,30 di altezza ed il basamento dovrà essere obbligatoriamente realizzato e/o rivestito con le modalità stabilite al precedente punto;
- **c)** - recinzioni completamente in siepi, legno ovvero con reti semplici a maglia larga: altezza max 2,30;
- **d)** - sono ammesse recinzioni con essenze arboree tipiche dei luoghi e rete metallica a maglia larga, sempre nel rispetto delle altezze innanzi stabilite. Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario;
- **e)** - sono ammesse recinzioni con tipologia diversa da quelle indicate in precedenza, sempre vagliate dall'ufficio competente, solo nei casi riferiti a particolari esecuzioni (impianti sportivi, ecc.) dettate da specifiche normative, ed comunque con il basamento obbligatoriamente realizzato come indicato al punto 1. a ed avente comunque una altezza max di mt. 1,00.

In ogni caso le recinzioni di qualunque tipo, sono regolate da quanto contenuto nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 1992.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: "Regolamento Edilizio: Art. 40 bis - Recinzioni, passi carrabili e rampe - Provvedimenti". Rientra il Segretario Generale dell'Ente.

ADINOLFI - Volevo chiedere, giusto per quanto riguarda il ritiro del punto all'ordine del giorno, penso che non possa essere ritirato così, e` stato detto il motivo, pero` penso sia un fatto di natura non superficiale!

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siamo al quarto punto all'ordine del giorno, interviene il Sindaco per dare chiarimenti sul ritiro del terzo punto all'ordine del giorno.

SINDACO - La domanda dell'amico Adinolfi, che peraltro annunciava telefonicamente che sarebbe arrivato tardi per inderogabili motivi professionali, mi induce per pochissimi secondi a derogare dall'ordine del giorno del punto quattro che stiamo trattando: "Regolamento Edilizio", per dire al Consigliere Adinolfi e a tutto il pubblico presente ed ai Consiglieri che questo punto viene ritirato in quanto, per il punto riferito alla lottizzazione Comparto C1 III, i committenti della lottizzazione avrebbero dovuto informare, ai sensi della legge 241, Art. 7, dell'avvio del procedimento verso quelle persone giuridiche, le quali non avevano partecipato al processo di lottizzazione. Non essendo stata ottemperata questa fase, qualunque atto deliberato avesse adottato il Consiglio Comunale sarebbe stato illegittimo ed e impugnabile in tutte le sedi, per cui bene ha fatto il Presidente del Consiglio a ritirare il punto, onde evitare che si votasse un punto che potrebbe diventare illegittimo. Passo, e chiudo quindi il mio argomento, la parola al Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Stiamo trattando il quarto punto all'ordine del giorno, il terzo punto e` stato ritirato dall'ordine del giorno. Un attimo soltanto, mentre sistemiamo il verbale. Intanto relaziona sul quarto punto all'ordine del giorno l'Ass. Ciro Altomare, prego, ne ha facolta`.

ALTOMARE - Signor Sindaco, signor Presidente, ho voluto portare questo punto all'ordine del giorno: la recinzione passi carrai e rampe, per regolamentare, dato che nel nostro Comune si potevano costruire muri di cinta per

un'altezza di circa tre metri, questo sia nelle zone agricole che su tutto il territorio del nostro Comune; ho ritenuto veramente opportuno portare questo punto e regolamentare, attraverso la valida collaborazione che mi e` venuta dall'Ufficio Tecnico, dall'Arch. Sada, una regolamentazione per un maggiore decoro del nostro Comune e abbiamo messo all'interno di questa Regolamento un'altezza che non superi il metro, per quanto riguarda il muro, in quanto cemento o altro materiale. Voglio aggiungere che comunque per quanto riguarda le zone piu` centrali, i muri di cinta comunque non dovranno mai avere una faccia a vista in cemento, ma da zona in zona saranno di quel materiale reso piu` adatto per l'abbellimento di tutto il nostro territorio, in particolare ci tenevamo molto a fare questo Regolamento, perche' nelle nostre zone agricole si vedevano muri, se pur legittimi, di circa tre metri e noi abbiamo ritenuto opportuno regolamentare per le cose che innanzi ho detto, per dare veramente un decoro al nostro territorio, per evitare che potessero sembrare, sia nelle zone agricole che all'interno delle zone abitate, tanti piccoli fortini, quindi io vi chiedo l'approvazione di questo punto all'ordine del giorno, se volete lo leggiamo articolo per articolo, se ritenete che l'avete gia` visto, se volete fare delle integrazioni o tutt'altro, poi magari passiamo alla votazione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ringrazio l'Assessore Ciro Altomare, ci sono interventi sul punto? Chiamiamo i Consiglieri in aula, per favore. Vuole intervenire sul quarto punto all'ordine del giorno?

CAPUANO G. Il terzo punto è stato ritirato? Posso sapere per quale motivo?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'ha spiegato il Sindaco prima, perche' c'erano delle zone... Puo` leggere Segretario? Non capisco la scrittura.

SEGRETARIO - In particolare a quanto dettato all'Art. 8 della Legge 68/1967 N. 765 e precedente Art. 4 della Legge 29/9/1964 N. 847: sono illegittime le delibere comunali di adozione e di approvazione del Piano di lottizzazione iniziativa privata, ove non sia stata data comunicazione dell'inizio del relativo procedimento ai proprietari di aree non ricomprese nel piano e siccome nella lottizzazione vi sono delle aree, che non sono ricomprese nel Piano, cioe` non sono di proprieta` dei richiedenti, bisogna attivare la procedura espropriativa.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Interviene sul quarto punto all'ordine del giorno il Consigliere Gabriele Capuano, prego ne ha facolta`.

CAPUANO G. - In una passata riunione di Capigruppo fummo informati della intenzione dell'Amministrazione di

cominciare ad introdurre delle regole di carattere urbanistico in una situazione disdicevole di marasma che noi da diverso tempo andiamo denunciando ed allora non si puo` che cogliere in termini positivi la iniziativa di portare in Consiglio Comunale una iniziativa ed una normativa che debbano tendere a reprimere, anzi piu` che reprimere, ormai i guasti sono stati fatti, che deve tendere a regolamentare l'intervento irrazionale della cementificazione del nostro territorio comunale, soprattutto in aree agricole, dove abbiamo visto spuntare massicce mura in cemento armato molto alte e molto spesse, che sembrano una specie di recinzione di bunker, di campi di concentramento, che fanno a cazzotti con l'ambiente e con il territorio e certamente non lo rendono piu` ameno e piu` bello; tra l'altro non si capisce quali siano le ragioni di cosi` potenti cementificazioni di mura cosi` spesse e cosi` ampie, non capisco che cosa debbono presidiare e che cosa debbono difendere, soprattutto quando intervengono in aperta campagna dove, per la verita`, non ci sono valori da difendere, se non quelli dell'ambiente e quelli dell'agricoltura. Questo lo dico in termini positivi, in termini negativi debbo dire un'altra cosa, che nella stessa riunione ci venne detto che questa iniziativa si sarebbe sviluppata non soltanto sul problema delle recinzioni, ma avrebbe riguardato un altro triste fenomeno che ha causato una selvaggia cementificazione del nostro territorio comunale ed era l'iniziativa tesa a sopprimere o quanto meno a modificare in termini razionali la portata degli Artt. 22 e 23 delle norme di attuazione del nostro Piano Regolatore Generale. Anche questo accogliamo con soddisfazione, anzi dicendo che l'Amministrazione con ritardo si accorgeva dei guasti che erano stati operati sul territorio, quindi quello che dicevo prima in termini di soddisfazione, oggi sulla questione degli Artt. 22 e 23 lo dico invece in termini di insoddisfazione, perche' non capisco per quale motivo non e` stata portata all'esame del Consiglio Comunale una normativa che potesse sopprimere profondamente o radicalmente la portata degli Artt. 22 e 23 del nostro Regolamento Edilizio o delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, evidentemente ci sta ancora da spremere qualcosa sul territorio, attraverso questa applicazione di queste due norme e giustamente fino a quando non si fara` il nuovo Piano Regolatore Generale tutto cio` che si puo` ancora cementificare e tutto cio` che si puo` ancora spremere, a vostro giudizio, deve essere portato avanti, per cui su questo io fermo la mia protesta e la mia delusione, dicendo che ci avrebbe fatto piacere invece venire in Consiglio Comunale ad approvare anche una regolamentazione di soppressione degli Artt. 22 e 23. Per quanto riguarda la normativa che ho avuto di valutare e leggere, credo che possa considerarsi esaustiva del problema della realizzazione delle recinzioni, volevo semplicemente fermare l'attenzione su alcune questioni che emergono dal modo con cui la norma risulta scritta. Allora, dopo che si dice Art. 40 bis, vi e` l'Art. 1a):

regolamentazione delle recinzioni, vorrei capire che significa il primo comma di questo articolo, laddove si dice che "tutte le aree di pertinenza di fabbricati, anche se non edificate, debbono essere recintate con le seguenti modalita'", per la verita` non capisco che significa, perche' le "aree di pertinenza di fabbricati" significa che sono aree nelle quali ci stanno dei fabbricati, quindi mettere poi in inciso "anche se non edificate", credo che faccia a cazzotti con la lingua italiana; allora o si dice: "Tutte le aree edificate o non" o "Tutte le aree, anche se edificate, debbono essere recintate con le seguenti modalita'" ed arrivo al seguente problema: che significa devono, nel senso che noi introduciamo, e questo a mio giudizio non e` possibile, una norma di carattere regolamentare cogente, obbligatoria, di obbligatoria osservanza da parte dei cittadini, nel senso che chiunque ha un appezzamento di terreno, edificato o non, deve farsi la recinzione, perche' se questo dovesse essere io mi ci oppongo per due ragioni: una di carattere formale ed una di carattere sostanziale, sotto l'aspetto formale credo che noi non abbiamo alcun diritto di obbligare alcuno a farsi la recinzione, perche' io posso regolamentare la mia proprieta` nel modo che ritengo piu` utile e posso preferire di avere una proprieta` senza che ci sia recinzione, per cui questo "Devono" tutt'al piu` potra` diventare "Possono"; sotto l'aspetto sostanziale non mi trova lo stesso d'accordo questo modo di porre il problema, perche' io non credo che noi dobbiamo obbligare i cittadini di questo Comune a fare le recinzioni dove e` edificato o non e` edificato, anzi raggiungeremmo proprio l'effetto contrario che la ratio di questo normativa si pone, questa e` una normativa che vuol evitare tutto cio` che di negativo e` intervenuto sul territorio, attraverso la costruzione di recinzioni incontrollate e che hanno deturpato l'ambiente e quindi noi, laddove si vanno a fare queste recinzioni, vogliamo organizzarle e regolarizzarle in un certo modo, ma certamente non vorremmo diventare il paese delle recinzioni o il paese dei recinti, per cui ogni appezzamento di terreno lo andiamo a recintare, perche' senno` faremmo un obbrobrio ancora peggiore di quello che ci troviamo davanti. Quindi questa parte dell'Art. 1a) deve essere modificato, nel senso che diciamo che tutte le aree di pertinenza di fabbricati, e quindi togliere anche "se non edificate", possono essere, oppure dobbiamo dire che tutte le aree, edificate o non, possono essere recintate in un certo modo. Poi osservavo un'altra cosa, che va nella direzione delle cose che dicevo gia` in precedenza sul punto 1b): "a - recinzione completamente in muratura e/o in calcestruzzo: massima altezza 1 metro. Obbligatoriamente da realizzare o rivestire come indicato al punto 1 del presente articolo, - cioe` questo "obbligatoriamente" non e` che va nella direzione che dobbiamo fare obbligatoriamente le recinzioni, credo che significhi questo, che le recinzioni completamente in muratura o in calcestruzzo devono avere un'altezza massimo di un metro e

poi obbligatoriamente debbono essere rivestite come indicato nel punto 1 e quindi andrebbe bene scrivere "obbligatoriamente da rivestire" o potreste scrivere "da realizzare", perche' il concetto lo si realizza dicendo "obbligatoriamente da rivestire". Poi avevo un altro problema, ed e` l'ultimo, ed e` quello che viene riportato sotto la voce "Adempimenti". "Tutti gli interventi devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti". Questo aspetto non mi trova d'accordo, ancora una volta sia per una ragione di carattere formale che per un'altra di carattere sostanziale; dal punto di vista formale debbo osservare che e` intervenuta una normativa di carattere nazionale, che ha cercato sul piano burocratico di semplificare determinati interventi e di non sottoporli alla pastoia delle pratiche da esaminare da parte delle autorità, dei provvedimenti da concedere etc., allora, io non ho la normativa davanti, ma se il ricordo non mi tradisce mi pare che i muri di cinta sono rientrati tra gli interventi che e` possibile eseguire attraverso la denuncia di inizio di attivita`, quindi il cittadino non e` piu` tenuto a presentare richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione, ma presenta una denuncia di inizio di attivita`, corredata da elaborati tecnici nel modo cosi` come dice la legge, l'Ente al quale si rivolge ha il diritto -dovere di esaminare l'intervento che viene proposto e nei venti giorni puo` opporsi alla realizzazione dell'intervento; laddove non si oppone, si forma il silenzio assenso, o meglio, piu` che silenzio assenso si forma il titolo concessorio, a seguito del silenzio della Pubblica Amministrazione. Ora tutto questo e` stato voluto evidentemente proprio per semplificare l'iter di interventi che debbono essere e che sono in effetti di minore portata, allora prevedere nel nostro regolamento una disposizione che ritorna a far passare attraverso le autorizzazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale cio` che una legge nazionale ha invece voluto eliminare, secondo me ci mette nella condizione, sotto l'aspetto formale, di introdurre un regolamento contrastante con una normativa nazionale e con una legge e siccome i regolamenti possono essere e possono soltanto assecondare la legge, ma mai essere contrari alla legge, secondo me questa norma non la possiamo introdurre, perche' andremmo un'altra volta a reinserire nell'ordinamento, questa volta di carattere regolamentare, un percorso, un iter che invece la legge nazionale ha voluto eliminare, proprio per semplificare un certo di intervento. Quindi dire oggi che un cittadino che puo`, in base alla legge nazionale, fare un intervento di costruzione di una recinzione attraverso una linea, deve essere sottoposto all'autorizzazione comunale, e` una cosa che, secondo me non va bene. Sotto l'aspetto sostanziale, io mi rendo conto che la preoccupazione della norma e` che le recinzioni poi vengano effettuate secondo le prescrizioni o le indicazioni che sono contenute in questa

normativa, cioè debbono essere fatte di una certa altezza, debbono intonarsi al decoro ambientale nel cui contesto vanno ad essere realizzate, etc., allora se questo è lo scopo, lo si raggiunge in maniera diversa, lo si raggiunge in modo che il cittadino che vuole realizzare una recinzione e che sa che è tenuto a realizzarla in virtù della Dia, che è una legge nazionale, ma secondo delle disposizioni regolamentari del Comune, che ne fissano le caratteristiche, quando fa la denuncia di inizio di attività, siccome la deve corredare degli elaborati tecnici, si preoccuperà di indicare nella relazione, nelle fotografie, nel progetto che presenta, nelle asseverazioni che deve fare il Tecnico Comunale, di dire che quella recinzione sarà fatta con determinate caratteristiche e precisamente quelle che sono contenute in questa normativa regolamentare; di guisa che basterà la dovuta attenzione da parte dei funzionari comunali, i quali si vedranno la domanda di inizio di attività, si guarderanno i grafici, vedranno se l'intervento è compatibile con questa normativa e laddove è compatibile non diranno nulla ed il cittadino si farà l'intervento; laddove invece l'intervento non dovesse essere compatibile perché non in linea con queste prescrizioni, così come farà per altre denunce di attività, farà una comunicazione al soggetto interessato e dirà: Tu questa recinzione in questo modo non la fai, perché non ti sei uniformato alla normativa regolamentare ed in particolare alle disposizioni contenute nella norma 1a), 1b) o quello che viene fuori", quindi sono disponibile ad esprimere il mio voto positivo su questa regolamentazione, a condizione che cambino le tre cose dette in precedenza e cioè il primo rigo del punto 1a), quel "da realizzare" alla lettera a) del punto 1b) ed a condizione che scompaia l'ultima disposizione dove si fa riferimento agli adempimenti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ringrazio il Consigliere Gabriele Capuano. La parola al Consigliere Antonio Capuano.

CAPUANO A. - Noi in sede di alcune riunioni che abbiamo fatto, ed approfittando del fatto che all'interno dell'Assise Comunale vi è anche l'Arch. Sada, che può darci un buon contributo, avevamo difficoltà a mettere in evidenza la possibilità di consentire ai cittadini di Castel San Giorgio interventi di abbellimento delle mura di cinta, per quanto riguarda alcuni materiali in cemento che dovevano essere però sovrapposti, quel cosiddetto cemento lavorato, che se fatto in un certo modo, al di là del fatto che per me il Regolamento va approvato, non c'è alcun tipo di problema se non riesce ad entrare questa circostanza, ma la cosa mi piaceva perché veniva da un tecnico qualificato vicino alla Maggioranza, ma esiste proprio un particolare tipo di lavorazione di cemento che, sposato ad alcune pietre, dà l'effetto rustico ed un buon impatto alla vista nel momento in cui viene applicato, quindi se era possibile

inserire questo passaggio in uno alle pietre che voi brillantemente ci avete suggerito. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per chiarimento sul punto interviene l'Arch. Sada, Coordinatore dell'Ufficio Tecnico Comunale. Prego.

ARCH. SADA - Buonasera a tutti. Volevo fare una precisazione squisitamente tecnica ma veloce, premettendo che la necessita` gia` manifestata da chi mi ha preceduto di dover inserire un articolo aggiuntivo al Regolamento Edilizio e` perche' non esiste, nell'operare sul territorio, una regolamentazione che tuteli e garantisca un criterio di recinzione dei lotti in proprieta`, e non solo quelli, per cui, premesso che tutto e` perfezzibile e tutto e` migliorabile, quindi credo che siano ampiamente recepibili le osservazioni fatte dal Consigliere Capuano, anche se ho da precisare che, come giustamente faceva osservare, le recinzioni entrerebbero nella casistica effettivamente della denuncia di inizio attivita`; quando si concludeva l'articolo, non e` un errore definirla autorizzazione, perche' la denuncia di inizio attivita`, se passata inascoltata, avrebbe consentito l'esecuzione di un qualsiasi muro, senza alcuna particolare direttiva. Quindi ribadisco che effettivamente i punti sono perfezzibili, quindi sono ampiamente recepibili le indicazioni fatte dal Consigliere la possibilita` di usare anche delle matrici in cassaforma, per fa diventare un muro, anche se fatto in calcestruzzo, di una forma diversa, anche si puo` fare.

CAPUANO A. - Io dicevo un lavoro successivo vicino al cemento, cioe` di eliminare quella bruttura di cemento che viene fuori dalla cassaforma, per poi dopo mettere un cemento particolare lavorato, che sposato con le pietre, vada bene, quindi non intendevo tanto la cassaforma, quanto la ripresa del cemento brutto.

ARCH. SADA - Per gli addetti ai lavori la cassaforma puo` essere dotata di una matrice gommata che in un'unica soluzione di getto puo` dare una tramatura sul calcestruzzo, senza dovere intervenire una seconda volta; poi si e` cercato di non eccedere troppo in questi dettagli, altrimenti mettiamo in condizione il cittadino di dover spendere di piu` che non per interventi manutentivi al fabbricato, quindi siamo stati quanto piu` larghi possibile, per dare modo di interpretare meglio la cosa, per cui questo e` quanto, se e` soddisfacente non c'e` altro da aggiungere.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A questo punto, poi, in maniera chiara diciamo quali sono le modifiche da fare al Regolamento, in base a quanto detto dal Consigliere Gabriele Capuano prima. La parola al Consigliere Adilolfi.

ADINOLFI - Volevo giusto chiarire il punto che enunciava prima l'Avv. Capuano, cioe` che il fatto dell'abbellimento non dobbiamo incorrere in certe situazioni, perche', come diceva prima l'Architetto, non possiamo imporre regole al cittadino, dobbiamo far rispettare le leggi, ma se chiediamo un abbellimento secondo criteri che poi o il cittadino non si puo` permettere e che il Comune impone, il cittadino poi si sente autorizzato a chiedere anche un rimborso per fare il muro piu` bello, per cui dobbiamo evitare di imporre cose, per evitare che il cittadino o non lo faccia proprio o la faccia a spese del Comune. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prima di passare all'approvazione, credo sia opportuno chiarire quali sono le modifiche da fare, rispetto alle proposte del Consigliere Gabriele Capuano.

ARCH. SADA - Riepilogando insieme, circa il punto A suggeriva l'Avvocato di eliminare: "tutte le aree edificate o non, possono essere recintate con le seguenti modalita`".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chiedo scusa, la camicia sta qua, per cui e` meglio se modifichiamo direttamente qui sopra, cosi` resta agli atti questa. Prego, Architetto.

ARCH. SADA - Forse e` meglio se lo fa il Segretario.

SEGRETARIO GENERALE - Punto 1a): "Tutte le aree,edificate o non, possono essere recintate con le seguenti modalita`...". Va bene? Punto 1b) let. A: "Recinzioni completamente in muratura e/o in cls, massima altezza un metro, obbligatoriamente da rivestire come indicato al punto 1a) del presente articolo". Benissimo.

CAPUANO G. - Poi, secondo me, deve scomparire la parte che dice "Adempimenti", agli ultimi due righi di questa normativa, all'ultima pagina. Questo lo dico sotto l'aspetto formale, perche' se un cittadino domani presenta una Dia per farsi una recinzione e voi gli fate un'ordinanza in cui dite che non lo deve fare, si inneschera` un contenzioso.

SEGRETARIO GENERALE - L'abbiamo eliminato. Altri punti?

CAPUANO G. - Io non ne ho.

ARCH. SADA - Al punto 4b) A, o sbaglio?

CAPUANO G. - Anche li` la parola "da realizzare" va eliminata. "Obbligatoriamente da rivestire...", questo mi era sfuggito, chiedo scusa.

CAPUANO A. - Proprio nel preambolo, non ricordo l'articolo, dove Lei ha indicato delle pietre particolari per il

rivestimento esterno, laddove si dice che bisogna fare un intervento con pietre esterne che abbelliscono il muro, bisogna aggiungere "o lavori in cemento", perche' Sada riferisce che le pietre esterne sono riprese un po' dappertutto, allora noi evidenziamo che insieme alle pietre esterne, volevo fare aggiungere: "oppure lavori di intonaco in cemento", tecnicamente come si dice? "Con getto additivo colorato e/o trattato con materiali di rifinitura specifici per calcestruzzo".

ARCH. SADA - Volevo dire, siccome stiamo perfezionando delle cose, siamo certi che eliminare la voce "realizzazione" non possa dare adito a fraintendimenti?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cioe` quel punto in effetti richiama il punto 1a), che pero` comprende sia le realizzazioni che il rivestimento. Interviene il Consigliere Gabriele Capuano.

CAPUANO G. - "Recinzioni completamente in muratura e/o in calcestruzzo, della massima altezza di un metro", giusto? Ora questa recinzione deve obbligatoriamente, se ho capito il senso della disposizione, essere rivestita secondo le indicazioni al punto 1a) del presente articolo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Pero` il punto 1a) mi sembra, se non ho letto male, che faccia riferimento sia a realizzazioni direttamente in muro di tufo oppure rivestite, quindi "realizzare direttamente in tufo", oppure "rivestire un muro in cemento con pietra di tufo", per esempio, quindi quel "e/o realizzare" era riferito a questo, credo. Altrimenti li rivestono tutti quanti e nessuno li realizza in tufo, questo potrebbe essere il paradosso, credo.

ARCH. SADA - Mi permetto, non voglio fare battute, se e` l'italiano che dobbiamo aggiustare, aggiustiamolo!

CAPUANO G. - Allora dobbiamo scrivere cosi`: "Recinzioni completamente in muratura, o in calcestruzzo, massima altezza un metro; in tale ultimo caso obbligatoriamente da rivestire come indicato al punto 1a) del presente articolo", cioe` bisogna aggiungere solamente "In tale ultimo caso".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Rileggiamo: "Recinzione completamente in muratura o in calcestruzzo, massima altezza 1 metro. In tale ultimo caso da rivestire obbligatoriamente come al punto 1a) del presente articolo.

CAPUANO - Questa stessa modifica la portiamo al punto 3d) let. A.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anche al 4 b) e` la stessa cosa. Credo che tutte le correzioni siano state fatte.

Diamo lettura delle modifiche apportate. Passo il microfono al Segretario.

SEGRETARIO GENERALE - "Recinzioni completamente in muratura o in calcestruzzo, massima altezza 1 metro. In tale ultimo caso da rivestire obbligatoriamente come al punto 1a) del presente articolo". Questo e` il punto 3b), ove viene sostituita la lettera A. Punto 1a): "Regolamentazione delle recinzioni. Tutte le aree edificate o non, possono essere recintate con le seguenti modalita`: il disegno delle recinzioni dovra` essere improntato a criteri di decoro e dovra` essere conforme alle caratteristiche del contesto urbano ed ambientale circostante, secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento. Le recinzioni dei muri di sostegno dovranno pertanto essere realizzate o rivestite in linea generale utilizzando materiali tradizionali (pietra a vista, muratura intonacata, calcestruzzo faccia a vista, realizzato con matrice a disegno riprodotte materiale naturale, da tinteggiare successivamente nel caso non sia previsto del getto additivo colorato e/o trattato con materiali di rifinitura specifici per calcestruzzo, in ringhiere di ferro battuto e simili a maglia larga". Queste sono le prime due modifiche. Poi, punto 1b) Recinzioni. "Recinzioni completamente in muratura o in calcestruzzo, massima altezza 1 metro. In tale ultimo caso da rivestire obbligatoriamente come al punto 1a) del presente articolo.". La stessa cosa va riportata al punto 3b) let. A; la stessa cosa va riportata al punto 4b) let. A e vengono abrogati gli ultimi due righi dell'articolato, sotto la voce "Adempimenti". Va bene?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono altri interventi? No, Allora, Segretario, appello dei presenti.

IL SEGRETARIO PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Presenti 13. Favorevoli all'approvazione del quarto punto all'ordine del giorno: "Regolamento Edilizio: Art. 40 bis - Recinzioni, passi carrabili e rampe. Provvedimenti". Unanime.




**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**Provincia di Salerno**

Parere ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs n°267/2000 sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente ad **OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO: "ART. 40 BIS – RECINZIONI, PASSI CARRABILI E RAMPE". PROVVEDIMENTI.**

---

Parere tecnico ai sensi ex art. 49 del T.U.E.L. 267/2000: UFF. Tecnico – Parere tecnico favorevole, vista la necessità di dotarsi di articolo aggiuntivo al P.R.G. che regolamenti la realizzazione di recinzioni sul territorio

Il Funzionario Responsabile  
Coordinatore U.T.C.  
Arch. Antonio Sada



LETTO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE  
ING. FRANCESCO IEMMA



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. RAFFAELE MALDINI

*Francesco Iemma*

*Raffaele Maldini*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 12 MAR 2003  
per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi e vi  
rimarrà fino al \_\_\_\_\_

Spedite copie alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale  
di Controllo sugli atti degli Enti Locali ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 46 legge n. 142/90 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Castel S. Giorgio li, 12 MAR 2003

Pubblicata all'Albo pretorio il \_\_\_\_\_  
Giorno festivo o di mercato e contro di essa  
sono state presentate opposizioni.

Spedite copie alla Sezione Provinciale del Comitato  
Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma - legge n. 62/1953.

Castel S. Giorgio li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. RAFFAELE MALDINI

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. RAFFAELE MALDINI  
*Raffaele Maldini*

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario certifica che la suetesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata  
dichiarata immediatamente esecutiva (1):

- ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000;
- ai sensi dell'art. 59 - Legge n. 62/1953;
- ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953;
- ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953;

Castel S. Giorgio Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. RAFFAELE MALDINI